



**COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO**

**Provincia di Lecco**

**Determinazione n 118/04-02-2025**

**STR. 7**  
**Proposta n 115/2025**

**OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR LOMBARDIA – MILANO NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ [OMISSIS], RUBRICATO NEL R.G. 711/2023**

**IL RESPONSABILE DI STRUTTURA**

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il decreto sindacale n. 11/2024 del 07 ottobre 2024, con il quale è stato nominato il Responsabile della Struttura VII – Edilizia privata ed urbanistica con incarico dell'Elevata Qualificazione, con l'attribuzione delle funzioni previste dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di ogni altro compito demandato o riservato dalla legge o dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 16/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 16/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 18/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31/01/2024, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e le successive modifiche approvate con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 98 del 29/05/2024 e n. 123 del 24/07/2024;

**PREMESSO** che in data 9 ottobre 2017 è pervenuto al protocollo comunale n. 17377 ricorso avanti al TAR per la Lombardia - Milano promosso dalla Società [omissis] con sede legale in [omissis], via [omissis], C.F. [omissis] e P.I. [omissis] in persona del legale rappresentante Sig.[omissis] C.F. [omissis] con il quale è stato chiesto l'annullamento del provvedimento di diniego del Comune di Mandello del Lario del 19.7.2017 prot. n. 12943 sull'istanza per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria n. 322 del 13.04.2017, presentata da [omissis];

**DATO ATTO** che con delibera di Giunta Comunale n. 164 del 17.11.2021 è stata approvata la costituzione in giudizio del Comune di Mandello del Lario nel predetto ricorso ed è stato autorizzato il Sindaco a conferire il mandato al legale incaricato per la difesa dell'Ente nel ricorso de quo;

**CONSIDERATO** che con determina n. 798 del 17.12.2021 è stata conferita all'avvocato Alessandro Dal Molin, socio dello Studio Legale LegisLAB Piazza Armando Diaz,7 - Milano, P.I. e C.F. 09488970964 la rappresentanza e difesa del Comune per resistere in giudizio nel ricorso dinanzi al Tar per la Lombardia – Milano;

**DATO ATTO** che predetto ricorso al TAR, rubricato al n. R.G. 2315/2017, è stato successivamente dichiarato perento con decreto n. 109/2023;

**CONSIDERATO** che in data 31.01.2023, prot. 2463, la società [omissis] ha ripresentato scia in sanatoria n. 76/2023, per intervento definito dal richiedente di "ristrutturazione edilizia" di un fabbricato residenziale nel terreno sito in Via [omissis], catastalmente identificato nel Censuario di Rongio, fg 23, mapp. 395, successivamente dichiarata improcedibile dal Comune di Mandello del Lario con provvedimento del 01.03.2023, prot. n. 5125;

**VISTO** il ricorso, notificato presso questo Ente con il protocollo n. 9016 del 26.04.2023, avanti al Tar per la Lombardia – sede di Milano, con il quale il Sig. [omissis] nato a [omissis] il [omissis] residente in [omissis] via [omissis] C.F. [omissis], in qualità di legale rappresentante pro-tempore della Società [omissis] con sede legale in [omissis], via [omissis], C.F./P.I. [omissis], assistito e difeso dall' Avv. Gianluca Taddeo iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Rovereto, con studio in Largo Posta 5, Rovereto (TN), chiede al giudice:

- l'accertamento che non si è verificata acquisizione al patrimonio comunale dell'edificio sito nel Comune di Mandello del Lario, in Via [omissis], catastalmente identificato nel Censuario di Rongio, fg 23, mapp. 395;
- l'annullamento del provvedimento di improcedibilità del Comune di Mandello del Lario del 01.03.2023, prot. n. 5125, sulla SCIA in sanatoria n. 76 del 31.01.2023 presentata dalla Società [omissis];

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 22.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la costituzione in giudizio del Comune di Mandello Del Lario per il ricorso sopracitato, acquisito al protocollo dell'Ente in data 26 aprile 2023 prot. n. 9016, rubricato al n. R.G.711/2023;

**CONSIDERATO** che per procedere alla costituzione nel giudizio dinanzi al TAR per la Lombardia occorre nominare un legale per la difesa dell'Ente;

**RILEVATO** che:

-con riguardo all'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, detto incarico rientra tra i servizi legali elencati nell'ambito dell'articolo 17 comma 1 lettera d) n. 1) del D.lgs. n. 50/2016, il quale lo esclude dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche di cui al D.lgs. n. 50/2016;

-secondo le indicazioni contenute nel documento di consultazione predisposto da ANAC in merito all'affidamento dei servizi legali, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016, viene superata la distinzione che si era affermata nel previgente quadro normativo tra il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale e l'attività di assistenza e consulenza giuridica più complessiva, nel senso che entrambi, e quindi anche il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale rientrano nell'ambito della categoria degli appalti di servizi e, per quanto concerne il singolo incarico di patrocinio legale, questo deve essere inquadrato nell'elenco di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016;

-di avviso parzialmente differente si è espresso il Consiglio di Stato con atto numero 02017 del 03/08/2018 che invece giunge alla conclusione che rientrano nel genus degli appalti di servizi i contratti aventi ad oggetti servizi legali in cui vi è una prestazione che si protrae nel tempo in modo continuativo o periodico con una apposita organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Ciò si verifica in Pubbliche Amministrazioni di dimensioni rilevanti che esplicano i propri compiti in settori omogenei ben precisi e la cui attività può dar luogo a frequenti contenziosi, spesso di natura seriale, che hanno l'esigenza di rivolgersi ad un insieme di professionisti organizzato che sia disponibile a trattare tutte le controversie nelle quali l'ente dovesse essere coinvolto e che richiedono una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati che si impegnano a trattare l'intero contenzioso per un determinato periodo. Laddove invece vi è un singolo incarico legale ad un professionista individuato al solo scopo di difesa in quel giudizio o per la consulenza in vista di quel preciso giudizio, in cui vi è la prevalenza del lavoro personale sull'organizzazione dei mezzi, non si ha un appalto di servizi ma il rapporto è da sussumersi nell'ambito del contratto d'opera professionale di cui all'articolo 2222 c.c.;

- In questo secondo caso la disciplina applicabile è contenuta nell'articolo 17 e 4 del D.lgs. n. 50/2016 e si verte

nella categoria dei contratti esclusi dal rispetto delle regole del D.lgs. n. 50/2016, ma soggetti all'osservanza di principi generali di cui all'articolo 4 del citato D.lgs. n.50/2016 secondo cui l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Da ultimo, l'Anac, in base al parere espresso dal Consiglio di Stato, con deliberazione n. 907 del 24/10/2018, ha approvato le linee guida n. 12 "affidamento dei servizi legali", in cui si è allineata a quanto espresso nel parere citato dal Consiglio di Stato ed è arrivata alla conclusione che l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora si affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio);

- l'incarico conferito ad hoc viene qualificato invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione per un'esigenza puntuale o episodica, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi);

- a fronte di ciò, il servizio legale oggetto del presente atto rientra nella seconda categoria e quindi è da sussumere nella categoria del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile, consistendo nella rappresentanza e difesa in giudizio per resistere ad uno specifico ricorso giudiziario sopra indicato;

- ai sensi del citato articolo 17 i servizi legali elencati alla lettera d) sono esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici medesimo);

**VISTA** da ultimo la dirimente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 06/06/2019 in causa C264/2018 che, a riconferma dell'esclusione dei servizi legali dalla direttiva europea 2014/24 alla base del Codice dei Contratti, dal punto 35 al punto 42 afferma che tale esclusione non pregiudica gli obiettivi di piena concorrenza e di parità di trattamento in quanto tali servizi legali aventi ad oggetto la tutela degli interessi generali della collettività pubblica, non sono comparabili con gli altri servizi e pertanto << simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personæ tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza >> e << dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato>>;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

**PRESO ATTO** che in tema di affidamenti di incarichi legali sul singolo contenzioso appare irrilevante la diafrasi giurisprudenziale tra fiduciarità degli incarichi legali e obbligatorietà delle procedure previste dal Codice degli appalti in materia di affidamenti;

**CONSIDERATA** l'esigenza di operare visti i tempi imposti dal codice del processo amministrativo, avuto riguardo al Foro di competenza della causa e alla idoneità del professionista rispetto all'incarico da ricoprire;

**CONSIDERATO** che l'art. 48, comma 3, D.Lgs. 36/2023 afferma l'obbligo di utilizzo di strumenti informatici e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

**CONSIDERATO** che il Comune di Mandello del Lario per l'esecuzione delle procedure di acquisto di beni e servizi e l'e-Procurement, si avvale della piattaforma TRASPARE, suite conforme al disposto dell'art. 25 del D.Lgs. n.36/2023 e qualificata da AGID, sulla quale i fornitori interessati alle forniture per l'Ente sono stati invitati a qualificarsi e registrarsi;

**VISTO** il preventivo pervenuto con prot. n. 1580 del 22.01.2025, dallo Studio legale LegisLAB, nella persona dell'Avv. Alessandro Dal Molin, P.I./C.F. 09488970964, con sede in Piazza Armando Diaz n. 7 – Milano, che prevede un compenso quantificato in € 6.000,00.= oltre al rimborso delle spese generali del 15%, CPA 4% ed IVA 22%, per un totale di € 8.754,72.=;

**CONSIDERATO** che l'avvocato Alessandro Dal Molin possiede idonee capacità tecniche e professionali, come già ampiamente dimostrato negli anni precedenti, in particolare avendo seguito il precedente ricorso, promosso dalla Società richiedente, avanti al TAR per la Lombardia - Milano, rubricato al n. R.G. 2315/2017;

**RITENUTO** che il preventivo di spesa sia proporzionale e congruo rispetto alla prestazione professionale richiesta;

**VISTI** l'art. 1 della legge n. 49 del 21.04.2023 ("Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali"), che stabilisce che l'equo compenso è quello "conforme" ai parametri indicati all'art. 13, comma 6 della legge professionale forense n. 247/2012 ed il d.m. 10.3.2014 n.55, quale modificato dal d.m. 8.3.2018 n.37, che disciplina i parametri prevedendo in particolare l'inderogabilità dei minimi come espressamente riconosciuto anche nelle stesse linee guida ANAC n.12/2018, in particolare laddove si afferma che le amministrazioni "sono tenute ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37", e che il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione";

**DATO ATTO** che occorre quindi formalizzare l'affidamento dell'incarico di che trattasi, rilevando quanto segue:

- il presente atto assume anche il valore di determinazione a contrattare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che tutti gli elementi ivi richiesti sono tutti illustrati sopra;
- detto incarico non rientra nelle limitazioni ai conferimenti di incarichi di consulenze esterne (previsti dal legislatore cfr. art. 1 comma 42 della Legge n. 311/2004, successivamente innovato con la legge n. 266/2005 e da ultimo, gli artt. 27, 32 e 34 del D.L.n.223/2006 , e da orientamenti giurisprudenziali, per tutte "le linee guida per l'attuazione dell'articolo 1 comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli enti locali" approvate con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 4/AUT/2006 del 17/02/2006) atteso che trattasi di un incarico previsto per legge, non avendo al proprio interno il Comune istituito l'Avvocatura, e nemmeno, rientra nella tipologia di atti di cui al comma 173 della legge n. 266/2005, da dover inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

**RITENUTO** pertanto di affidare all'avv. Alessandro Dal Molin, socio dello Studio Legale LegisLAB Piazza Armando Diaz, 7 - Milano, P.I. e C.F. 09488970964, la rappresentanza e difesa del Comune per la costituzione in giudizio di cui sopra e di procedere ad assumere l'impegno di spesa nella misura di € 6.000,00.= oltre al rimborso delle spese generali del 15%, CPA 4% ed IVA 22%, per una somma complessiva lorda di € 8.754,72.= necessaria al conferimento dell'incarico di che trattasi;

**SOTTOLINEATO** che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura de quo e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 36/2023 e in particolare:

- l'art. 62 del D.Lgs. n.36/2023 recante "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" e, in particolare, il comma 1, ove dispone che "*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*";
- l'art. 50 del D.Lgs. n.36/2023 recante "Procedure per l'affidamento" ove al comma 1 si stabilisce che "*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*
  - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**VERIFICATO** che:

- non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi;
- il presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018) in quanto di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

**DATO ATTO** che:

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo presunto del servizio è inferiore a 140.000,00 euro;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del

preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. n.36/2023;

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

**RILEVATO** che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante l'utilizzo della piattaforma TRASPARE, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta migliore;

**RITENUTO** pertanto, di procedere all'acquisizione del servizio offerto dallo Studio Legale LegisLAB, Piazza Armando Diaz, 7 - Milano, P.I. e C.F. 09488970964, nella persona dell'Avv. Alessandro Dal Molin, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023;

**CONSIDERATO** che per l'affidamento in oggetto si è accertata la non sussistenza dell'interesse transfrontaliero certo, di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**CONSIDERATO** che:

- il fine del contratto è l'affidamento di un incarico professionale per resistere in giudizio dinanzi al Tar Lombardia Milano, nel ricorso promosso dalla società [omissis], rubricato nel r.g. 711/2023;
- l'oggetto del contratto è l'incarico di consulenza legale da affidare all'avv. Alessandro Dal Molin, socio dello Studio Legale LegisLAB, Piazza Armando Diaz,7 - Milano, P.I. e C.F. 09488970964, ai fini della rappresentanza e difesa del Comune per la costituzione in giudizio nel ricorso di cui sopra;
- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale (determina di affidamento);
- il sistema ed il criterio di affidamento è affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

**CONSIDERATO** che a tale servizio l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e fornitura ha attribuito il **CIG** (Codice Identificativo di Gara) numero **B561B2BAA4**, per l'affidamento di incarico professionale per la costituzione in giudizio davanti al TAR Lombardia;

**CONSIDERATO** che si provvederà alla verifica del DURC attestante la regolarità contributiva dello Studio Legale LegisLAB, Piazza Armando Diaz, 7 - Milano, P.I. e C.F. 09488970964 in sede di liquidazione della spesa;

**DATO ATTO** che in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, lo Studio Legale suddetto ha provveduto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva al pagamento del presente servizio, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

**CONSIDERATO** che il servizio dovrà avvenire entro l'esercizio finanziario 2025 e che pertanto l'obbligazione derivante dal presente impegno è da considerarsi pienamente esigibile e quindi imputabile all'esercizio finanziario 2025;

**PRESO ATTO** che, in relazione a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. m. 192 del 9/11/2012, il termine di pagamento del servizio è fissato a 30 giorni dal ricevimento della fattura e, pertanto, il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto di tale termine, fatti salvi eventuali termini di scadenza successivi indicati dal fornitore nella fattura stessa;

**DATO ATTO** che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente impegno deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione aperta" del sito istituzionale dell'Ente in quanto l'oggetto rientra nella casistica prevista;

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei

conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

**RAVVISATA** la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO** il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**DATO ATTO** che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

**DATO**, altresì, **ATTO** che, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso il Servizio competente;

**ACCERTATA** la propria competenza ed inteso dover determinare in ordine all'argomento in oggetto;

#### **DETERMINA**

1. Di **RICHIAMARE** integralmente le considerazioni formulate in premessa.
2. Di **PROCEDERE** all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'Avvocato Alessandro Dal Molin, socio dello Studio legale LegisLAB, con sede a Milano in Piazza Armando Diaz n. 7 - C.F./P. IVA 09488970964, dell'incarico di rappresentanza e difesa del Comune per resistere in giudizio nel ricorso dinanzi al Tar per la Lombardia – Milano, rubricato al n. R.G.711/2023;
3. Di **IMPEGNARE** la somma di **Euro 6.000,00.=** oltre al rimborso delle spese generali del 15%, CPA 4% ed IVA 22%, per un totale di **€ 8.754,72.= (iva inclusa)**, a favore dell'Avvocato Alessandro Dal Molin, socio dello Studio legale LegisLAB con sede a Milano in Piazza Armando Diaz n. 7 - C.F./P. IVA 09488970964;
4. Di **IMPUTARE** la complessiva spesa di Euro 8.754,72.= (Iva inclusa) al capitolo 1091 codice SIOPE 1030211006 del Bilancio di Previsione 2025/2027, a valere sullo stanziamento previsto per l'anno 2025 che presenta la necessaria disponibilità;
5. Di **SPECIFICARE** che l'importo impegnato è così suddiviso:  
imponibile Euro 7.176,00  
IVA Euro 1.578,72.
6. Di **PROVVEDERE** alla formalizzazione dell'incarico professionale de quo con l'inoltro di copia del presente provvedimento al professionista designato;
7. Di **DARE ATTO** che il mandato di pagamento verrà emesso nel rispetto di quanto indicato dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014, suddividendo l'imponibile a favore del creditore dall'IVA a favore dello Stato.
8. Di **PROVVEDERE** alla liquidazione ed al pagamento delle spese suddette previo riscontro della regolarità della prestazione ed all'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.
9. Di **DARE ATTO** che si procederà al pagamento delle fatture di cui alla presente determinazione sul conto corrente dedicato indicato dal legale.
10. Di **DARE ATTO** che la prestazione di servizio è necessaria per garantire, nell'anno 2025, la continuità dei servizi connessi alle funzioni fondamentali dell'ente ed è conforme con quanto indicato nei documenti di programmazione adottati.
11. Di **DARE ATTO** che sul mandato di pagamento dovrà essere indicato il **CIG** numero **B561B2BAA4**.

12. Di **DARE ATTO** che in relazione a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 192 del 9/11/2012, il termine di pagamento della prestazione è fissato a 30 giorni dal ricevimento della fattura e, pertanto, il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto di tale termine, fatti salvi eventuali termini di scadenza successivi indicati dal fornitore nella fattura stessa.

13. Di **DARE ATTO** che l'adempimento delle forniture dovrà avvenire entro l'esercizio finanziario 2025.

14. Di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 e) della L. 241/90 il presente provvedimento è stato redatto dal responsabile del procedimento assegnato al servizio e che non si ritiene di doversi discostare dalle risultanze dell'istruttoria condotta da detto responsabile del procedimento;

15. Di **RAVVISARE** la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

16. Di **ATTESTARE** la compatibilità del pagamento della spesa derivante dal presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 9, c. 1, lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009.

17. Di **ASSolvere** all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e al comma 32 dell'art. 1 della L.190/2012, nell'apposita sezione del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line.

18. Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile delle Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 153 comma 5 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria.

19. Di **DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 gg. o 120 gg. ai sensi di legge; fermi restando i termini perentori di cui sopra è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico provinciale in forma scritta e anche in modo informale, senza scadenza di termini.

Mandello del Lario, li 04-02-2025

Il responsabile di Struttura

GADDI DANIELE



**Proposta di DETERMINAZIONE n. 115 DEL 2025**

**STR. 7**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR LOMBARDIA – MILANO NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ [OMISSIS], RUBRICATO NEL R.G. 711/2023**

---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto, si attesta in relazione alla proposta di DETERMINAZIONE n. 115 del 2025, la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa imputata al/ai capitolo/i sotto indicato/i. Attesta, altresì, in vigenza di esercizio provvisorio, il mantenimento degli equilibri di bilancio con riferimento all'esercizio corrente.

Favorevole

Contrario

Capitolo	Bilancio	Impegno	Importo Impegno
1091	2025	354	8.754,72

Mandello del Lario, li 04-02-2025

II RESPONSABILE DI STRUTTURA

Dott. Vitali Enrico

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate



**Determinazione n° 118/2025**

**STRUTTURA VII - EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA**

---

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR LOMBARDIA – MILANO NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ [OMISSIS], RUBRICATO NEL R.G. 711/2023**

Il sottoscritto certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 12-02-2025 per giorni quindici consecutivi.

Mandello del Lario, li 12-02-2025

II SEGRETARIO GENERALE

*Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate*